



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "COLUCCIO – FILOCAMO"

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email : rcic854005@istruzione.itpec: rcic854005@pec.istruzione.it

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Circ. n. 28

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Sede
Atti
Al Sito web

OGGETTO: Legge 104/92 fruizione e programmazione permessi. Disposizioni di servizio.

Si informa il personale scolastico che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, cancellando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in ottica estensiva. Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Sono questi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, le novità sono le seguenti:

- il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile nel caso i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all'atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo.

Tanto premesso, la presente circolare è finalizzata ad emanare direttive relative alla modalità della fruizione dei permessi consentiti dalla Legge 104. Pertanto, si porta a conoscenza del personale interessato quanto segue:

➤ La richiesta di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92 per l'assistenza a persona disabile va rinnovata annualmente.

➤ La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. Questa dirigenza, nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'anno scolastico in corso.

➤ Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda nella quale dichiarare che:

L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Alla domanda dovrà allegare:

- Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione.

- Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

- comunicazione di essere l'unico beneficiario dei permessi o, in alternativa, comunicare il/i nominativo/i dei soggetti che usufruiscono dei permessi allegando carta d'identità dei suddetti.

➤ **CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'ANNO PRECEDENTE**

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

➤ **CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI**

Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo didattiche dell'istituzione scolastica per consentire una tempestiva pianificazione delle sostituzioni, si forniscono le seguenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al punto 7: "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."

Parimenti, l'Inps, con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 precisa che: "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Sullo stesso tema è intervenuto pure il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interPELLI n.31/2010 e n.1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art.33 L.104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Da ciò, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile da presentare entro il **25** del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, preferibilmente entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. I modelli di presentazione del cronoprogramma e di eventuale variazione sono rispettivamente gli All.1 e 2.

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria e comunicare ai Referenti dei plessi ogni qualvolta richieda un giorno di permesso. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.

Si fa presente, inoltre, che, per ovvie motivazioni didattiche, l'art.15 del CCNL 2006-2009 prevede che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel medesimo giorno settimanale e/o mensile.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Cannistrà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993